

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art.1 - DENOMINAZIONE

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 "Codice del Terzo Settore" e successive integrazioni e/o modificazioni, e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita la "Associazione per la Cura e la Ricerca Avanzata delle Malattie Oncologiche Ginecologiche", che potrà abbreviarsi in "CuRiAMOGin".

A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Da tale momento la denominazione dell'Associazione sarà quindi: "Associazione per la Cura e la Ricerca Avanzata delle Malattie Oncologiche Ginecologiche - Ente del Terzo Settore" ed in forma abbreviata "CuRiAMOGin - ETS". L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Handwritten signature: M. Bellotti

Art.2 - SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Mentana. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Mentana non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

L'Associazione ha durata illimitata.

ART.3 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale così come individuate nell'art. 5 alle lettere b), c) ed h) del D.lgs. n. 117/2017.

L'Associazione promuove ogni attività diretta a migliorare la conoscenza e la cura delle neoplasie che colpiscono il tratto genitale femminile.

L'Associazione, in particolare, si propone di assistere le donne affette da neoplasie del tratto genitale che versino in stato di grave disagio fisico, psichico, economico, familiare o sociale, promuovendo iniziative gratuite di consulenza e visita con qualificati operatori sanitari e di orientamento all'interno del percorso di cura. Inoltre promuove campagne di orientamento, sensibilizzazione, divulgazione e screening al fine di fornire informazioni, nozioni e consapevolezza sulle strategie di prevenzione dei tumori all'apparato genitale femminile. L'Associazione potrà anche fornire supporto alla realizzazione di progetti che sappiano coniugare la ricerca scientifica avanzata, svolta presso qualificati istituti di ricerca nazionali e internazionali, con la migliore pratica clinica.

È consentito l'esercizio di attività diverse da quelle elencate, purché strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate e secondo i criteri e i limiti definiti dal D.M. di cui all'articolo 6 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm. Il Consiglio Direttivo è l'organo delegato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere.

Handwritten signature: M. Bellotti

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

ART.4 – ASSOCIATI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti giuridici i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Per assumere la qualifica di associato, chiunque ne abbia interesse, presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. L'accoglimento della domanda o l'eventuale provvedimento di rigetto motivato è comunicato all'interessato entro trenta giorni dalla data della deliberazione. Il richiedente ammesso deve essere iscritto nel libro degli associati. Contro il provvedimento di rigetto l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. L'Assemblea dei soci si pronuncerà in occasione della sua successiva convocazione

Handwritten signature: M. Bello

ART.5 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

È esclusa ogni forma di partecipazione temporanea alla vita sociale, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Gli associati hanno il diritto di partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo; di essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi; di esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei venti giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea.

Gli associati hanno il dovere di adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali; di rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; di versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Handwritten signature: R. Ruffo

ART.6 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

La qualità di associato si perde, oltre che per morte, per recesso volontario o esclusione.

Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante lettera raccomandata a/r al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato.

Può essere escluso qualsiasi associato che contravvenga ai doveri stabiliti dallo statuto, dai regolamenti o dalle deliberazioni degli organi sociali ovvero che non partecipi alla vita dell'Associazione o che tenga comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione o arrechi all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre trenta giorni dalla data della deliberazione.

Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Handwritten signature: H. G. G. G.

ART.7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Handwritten signature: H. G. G. G.

ART.8 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno un quinto degli associati. In questi casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro sessanta giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

La convocazione deve pervenire agli associati, almeno otto giorni prima della data della riunione, senza particolari obblighi di forma purché con mezzi idonei: per iscritto tramite lettera, email, mediante affissione nella sede legale o pubblicazione nel sito ufficiale dell'associazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza da altro componente del Consiglio Direttivo nominato dagli associati presenti.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

ART.9 - ASSEMBLEA ORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM

È compito dell'Assemblea ordinaria:

- approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- approvare le modifiche dei regolamenti;
- deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

ART.10 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM

È compito dell'Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare in merito allo scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è

validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART.11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto di tre membri tra cui il Presidente dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può eventualmente nominare tra i suoi componenti un Segretario e un Tesoriere.

I Consiglieri vengono scelti tra gli associati. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più motivi di cui al successivo art. 12, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile. In caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. I Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione, fino all'elezione dei nuovi Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri. La convocazione deve pervenire ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data della riunione, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei e comprovabili. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da altro Consigliere individuato tra i presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

ART.12 - CONSIGLIO DIRETTIVO: CAUSE DI DECADENZA DEI MEMBRI

La carica di Consigliere si perde per:

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- sopraggiunte cause di incompatibilità;
- perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste nel presente Statuto.

ART.13 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- nominare il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione;
- decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- deliberare su tutti gli altri atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l'apertura di conti correnti con enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività sociali;
- curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Miss Bello

Rogato

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Segretario, se nominato, si occupa in generale della gestione dei libri sociali, della corrispondenza e della verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle varie attività esecutive che si rendano necessarie per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione

Il Tesoriere, se nominato, ha il compito di seguire le pratiche economiche, patrimoniali e finanziarie connesse con l'attività dell'Associazione.

ART.14 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. È eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee degli associati, sovrintende alle attività dell'Associazione ed all'esecuzione delle delibere degli organi sociali ed è autorizzato a sottoscrivere patti, contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per attività attinenti agli scopi dell'Associazione.

Il Presidente può adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, riferendone al Consiglio Direttivo tempestivamente e sottoponendoli alla sua ratifica entro quindici giorni.

In caso di assenza o impedimento del Presidente spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Qualora prima della scadenza naturale e per qualsiasi motivo venisse meno il Presidente, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci che provvederà senza indugio alla nomina del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ART.15 - L'ORGANO DI CONTROLLO

Il controllo sull'attività dell'Associazione è esercitato da un organo monocratico al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge oppure se ritenuto opportuno. Deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, 2° comma, c.c., ed al quale si applica l'art. 2399 c.c..

L'organo di controllo svolge le attività di cui all'art. 30 del D.lgs. 117/2017: vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 231/2001 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al D.lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 dello stesso decreto.

Resta in carica tre anni con possibilità di essere rieletto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee dell'Associazione, senza diritto di voto.

Esercita anche l'attività di revisione legale ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 117/2017, qualora siano stati superati i limiti previsti dal citato articolo e non sia stato nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

ART.16 – PATRIMONIO E ENTRATE

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche destinati a incrementare il patrimonio.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- contributi pubblici e privati;
- contributi di organismi internazionali
- erogazioni liberali da chiunque effettuate non destinate ad incremento del patrimonio;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

ART.17 - BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio di esercizio entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale e sottoporlo all'approvazione dall'Assemblea ordinaria. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli otto giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio sociale, se previsto per legge o in via facoltativa, entro gli stessi termini previsti per il bilancio di esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.

ART.18 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

ART.19 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, le leggi speciali oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

ART.20 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente statuto entrerà in vigore decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.lgs. 117/2017 e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. A decorrere da tale termine il precedente statuto (con le clausole ONLUS), incompatibile con la disciplina degli Enti del terzo settore, cessa di avere efficacia.

